

ORDINE DEL GIORNO n. 523

OGGETTO: Criteri di trasparenza, responsabilità sociale, tutela dei diritti umani e rispetto dei diritti dei lavoratori negli appalti pubblici - Collegato al DDL 112.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), riconosce la possibilità per le stazioni appaltanti di introdurre criteri sociali, ambientali ed etici, nel rispetto dei principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e collegamento con l'oggetto del contratto;
- l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e poteri regolamentari nell'organizzazione del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali dello Stato;
- l'articolo 117, secondo comma, lettera a), riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali, pur non impedendo alle Regioni di adottare misure etiche e di responsabilità sociale purché direttamente collegate all'esercizio delle proprie funzioni e non configurabili come atti di politica estera;
- le direttive europee in materia di appalti (2014/24/UE e 2014/25/UE) legittimano l'inserimento di criteri di responsabilità sociale e tutela dei diritti umani, purché non fondati su discriminazioni territoriali e basati su elementi oggettivi imputabili all'operatore economico;
- la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la legittimità di clausole etico-sociali quando esse risultino funzionali alla tutela dell'interesse pubblico, in particolare in materia di filiere di approvvigionamento e rischio di reputazione e continuità della fornitura;
- la Corte costituzionale ha costantemente affermato che le Regioni, nel perseguire finalità etiche nell'esercizio delle proprie funzioni, devono rispettare gli obblighi internazionali dello Stato.

Considerato che:

- gli enti pubblici devono assicurare approvvigionamenti di beni e servizi coerenti con l'elevato livello di legalità, integrità, sostenibilità etica e sociale a tutela dei diritti fondamentali;
- in relazione a Stati attualmente sottoposti a procedimenti dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia o alla Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità o genocidio, possono derivare rischi aggiuntivi in termini di reputazione, compliance, continuità della catena di fornitura e integrità degli operatori economici ad essi collegati;
- tali rischi non discendono automaticamente dalla mera sede legale dello Stato, ma possono rilevare se emergono elementi oggettivi, verificabili e riferibili all'operatore economico, quali: assetti proprietari, partecipazioni statali, controlli societari, filiere di fornitura, condotte documentate di violazione degli standard internazionali in materia di diritti umani, mancata adozione di sistemi di due diligence e di mitigazione dei rischi;

- l'introduzione di criteri di valutazione collegati al rischio etico e di integrità degli operatori economici è pienamente coerente con i principi del d.lgs. 36/2023 e delle direttive europee, purché tali criteri siano proporzionati, non discriminatori e direttamente collegati all'oggetto dell'appalto;
- tra i criteri di integrità degli operatori economici possono sin da ora individuarsi, tra gli altri, i seguenti:
 - l'adozione di strumenti volti a garantire la stabilità lavorativa, le pari opportunità di genere e generazionali, l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
 - l'adozione di sistemi aziendali certificati attinenti alla responsabilità sociale di impresa in materia di lavoro dignitoso e improntato al rispetto di vincoli etici quali il rispetto dei diritti umani, la tutela contro il lavoro forzato e lo sfruttamento minorile;
 - la presenza di assetti societari, filiere di approvvigionamento o condotte che prevedano sistemi di due diligence sui diritti umani o nei meccanismi di gestione dei rischi di compliance internazionale;
 - l'adozione dei codici di condotta, audit di filiera o strumenti di tracciabilità etica coerenti con i principali standard ONU e OCSE;
 - l'assenza di forme di controllo o riconducibilità, mediante quota di partecipazione maggioritaria diretta o indiretta, dell'operatore a Stati sottoposti a procedimenti dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia o con esponenti di governi in carica sottoposti a procedimenti innanzi alla Corte Penale Internazionale.

Ritenuto che:

- sia necessario dotare le stazioni appaltanti della Regione Piemonte, ivi comprese quelle che operano in campo sanitario, di criteri chiari, uniformi e verificabili idonei a valorizzare gli operatori che assicurano elevati standard di responsabilità sociale d'impresa, trasparenza della filiera e rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti;
- sia parimenti opportuno prevedere, nell'ambito della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, coefficienti che tengano conto del rischio di integrità e di sostenibilità etica.

Impegna la Giunta regionale

- a valutare la predisposizione di un regolamento regionale contenente linee guida obbligatorie per le stazioni appaltanti della Regione Piemonte, ivi comprese quelle sanitarie, incaricate della predisposizione dei bandi di gara per forniture di beni e servizi, con criteri di valutazione dell'offerta che tengano conto anche dei profili di integrità, responsabilità sociale e sostenibilità etica degli operatori economici;
- a promuovere il confronto con le istituzioni nazionali ed europee, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e dei network interregionali sugli appalti, per favorire l'armonizzazione e la diffusione di criteri etici e di integrità nelle forniture pubbliche.

---==oOo==---

*Testo del documento votato e approvato con modifiche all'unanimità dei votanti
nell'adunanza consiliare del 30 gennaio 2026*